STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS ABRUZZO (A.I.S.A.)

Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, TERRITORIO

È costituita con sede in Fara Filiorum Petri via San Giacomo n.58/4 e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommelier Abruzzo (A.I.S.A.).

L'Associazione è costituita sa soci A.I.S. residenti nelle seguenti province delle regioni Abruzzo : L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo.

Art. 2 – PERSONALITA' GIURIDICA

L'AISA, per quanto non previsto dallo Statuto Sociale, sarà regolata dalle disposizioni degli artt. 13-35 e relative disposizioni di attuazione del Codice Civile, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 3 – SCOPO SOCIALE

L'AISA non ha fini di lucro ed ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione del sommelier nonché di valorizzare la cultura del vino e dell'olio nell'ambito della ristorazione. Essa pertanto svolgerà ogni attività, di carattere culturale, didattico ed editoriale, per propagandare la conoscenza e il consumo dei vini e altre bevande alcoliche e qualificare l'enogastronomia in Italia e all'Estero, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei sommelier, degli addetti alle bevande alcoliche miscelate (barman) e del personale docente.

l'AISA si propone inoltre di consigliare e servire il vino in particolar modo abruzzese in tutte le sedi ed in tutte le circostanze in cui tale servizio sia richiesto; esaminare e valutare la qualità del vino e dell'olio all'atto della produzione ed in ogni successiva fase di invecchiamento, smistamento, commercio interno ed internazionale; assistere le parti in ogni genere di cessione di vini e delle altre bevande; gestire pubblici esercizi, suggerire iniziative turistiche con finalità eno-gastronomiche; praticare l'intermediazione commerciale nel campo dei vini e delle bevande; organizzare e gestire una biblioteca con materiale riguardante argomenti indicati nei punti precedenti; organizzare cantine di pubblici esercizi, enti pubblici, singoli privati; svolgere l'attività di marketing nel campo dei vini e delle bevande, elaborare modelli di organizzazione e contabilità nel campo della ristorazione e del commercio dei vini e delle bevande.

L'AISA promuoverà inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello Scopo Sociale. Promuoverà in sede legislativa l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore e nelle istituzioni extra scolastiche delle regioni Abruzzo.

L'AISA si riconosce integralmente nello spirito, nella sostanze, nelle direttive dello Statuto dell'Associazione Italiana Sommeliers della quale costituisce un'emanazione regionale.

L'AISA è pertanto costituita in conformità ai principi suggeriti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Italiana Sommeliers, ai quali deve uniformarsi.

Art. 4 – ATTIVITA'

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione svolgerà corsi di qualificazione professionale per sommelier in armonia con i regolamenti e lo statuto dell'AIS e in sintonia con i programmi delle Regioni Abruzzo e delle Amministrazioni Provinciali dell' Abruzzo.
L'AISA mette a disposizione la propria didattica al fine di ottenere il riconoscimento giuridico dei propri Corsi per l'acquisizione della qualifica di Sommeliers, di Sommelier dell'olio e di operatore delle bevande alcoliche miscelate (Barman).
Per l'impiego nella divulgazione culturale del vino di qualità, dei distillati, dei liquori e delle bevande miscelate, nonché delle tematiche dell'abbinamento cibo-vino L'AISA sarà promotrice di edizioni, seminari, manifestazioni e stage come parte integrante dei Corsi di Qualificazione Professionale e di ogni altra attività collaterale cui si riferisce lo Scopo Sociale.
Le attività di carattere commerciale indicate negli articoli 3 e 4 potranno essere svolte purché siano accessorie, secondarie e strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 5 – PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

L'Associazione non persegue fini di lucro. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) Quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e versate annualmente dai soci. Le stesse sono nominative e non possono essere trasmesse ad altri soggetti;
b) Porzioni di quote associative versate annualmente dai soci all'AIS Nazionale e ristornate per la quota stabilita dal Consiglio Nazionale, nelle casse dell'Associazione Regionale. Le stesse quote associative sono stabilite dal Consiglio Nazionale, sono nominative e non possono essere trasmesse ad altri soggetti;
c) Proventi derivati dalle prestazioni di servizi e dallo svolgimento di attività in diretta attuazione dello Scopo Sociale;
d) Liberalità, contributi, elargizioni forniti da Enti Pubblici e privati;
e) Proventi derivati dalla prestazione di servizi e allo svolgimento di attività anche di tipo commerciale, svolte nei limiti dell'art. 4.

Gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve e il capitale dell'associazione, non potranno essere distribuiti agli associati in alcun modo, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione, venga imposta a norma di legge.
L'A.I.S.A. si impegna a riservare tutte le entrate per la gestione e l'organizzazione di eventi a favore degli Associati.

Art. 6 – CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

a) Sommelier e Sommelier Professionisti: sono coloro che hanno effettuato e superato il Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier dell'AIS;
b) Sommelier dell'Olio: sono coloro che hanno effettuato e superato il corso di qualificazione professionale per Sommelier dell'Olio dell'AISA;
c) Barman: sono coloro che hanno effettuato il corso di qualificazione professionale per Barman dell' AISA;
d) Aspiranti Sommelier: sono coloro che pur non avendo iniziato e/o completato il percorso didattico AIS o AISA condividono e intendono sostenere gli scopi sociali dell'Associazione. Partecipano alle Assemblee senza diritto di voto.

Le domande di iscrizione dei nuovi Soci vanno redatte su appositi moduli predisposti dal Consiglio Direttivo, compilate in ogni loro parte, con sottoscrizione controfirmata del Presidente.

L'Iscrizione non è valida se non coincide con quella all'Associazione Italiana Sommeliers.

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) Mancato rinnovo dell'adesione all' AISA,
b) Mancato rinnovo dell'adesione all'AIS,
c) Dimissioni,
d) provvedimenti disciplinari degli organi competenti dell'AIS,
e) morte.

Art. 7 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono quelli elencati di seguito.

A – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata dagli associati appartenenti alle categorie di cui all'art. 5 (Statuto AIS) in regola con l'iscrizione all'AISA e all'AIS. L'Assemblea delibera in merito all'approvazione del rendiconto annuale, allo scioglimento dell'Associazione, a ogni altro argomento su cui venga chiamata a deliberare. Viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione apposta nella sede Sociale, o pubblicata nell'organo ufficiale di stampa dell'Associazione con preavviso di almeno venti giorni. È presieduta dal Presidente eletto dalla stessa Assemblea tra i presenti che hanno diritto al voto. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, mentre la seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni, tranne quelle relative alle modifiche statutarie, vengono prese a maggioranza semplice. In nessun caso sono ammesse deleghe.

B – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente regionale, dai delegati di zona, nominati dal Presidente Regionale entro 30 giorni dalla sua elezione e da eventuali consiglieri nazionali dell'A.I.S. facenti parte dell'Associazione regionale. Il Consiglio Direttivo potrà essere integrato da altri membri fino al massimo numero tre scelti tra gli associati in possesso di adeguati requisiti professionali.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

L'Associazione Regionale potrà avere dei responsabili di settore per le attività più importanti quali, ad esempio: didattica, stampa ed editoria, servizi di sommelier, pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere del consiglio direttivo. I responsabili si settore, qualora non rivestano la carica di consigliere, partecipano alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo determina la politica associativa, indica le linee programmatiche dell'Associazione, elabora i programmi didattici ed editoriali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale a cura di un segretario nominato dallo stesso Consiglio.

In nessun caso sono ammesse deleghe.

C - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto tra i Sommelier professionisti. Per le elezioni del Presidente e dei Delegati si applica il regolamento elettorale dell'A.I.S.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio; ha la responsabilità generale della gestione e del buon funzionamento dell'Associazione. Ha inoltre la firma degli atti sociali nei confronti di terzi e dei soci.
Il Presiedente può delegare parte delle sue competenze ad uno o più consiglieri, nonché a terzi.
D – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei Conti viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea ed è composto di tre membri scelti tra gli associati in possesso di adeguati requisiti professionali.

Art. 8 – MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifiche dello Statuto Sociale possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea entro tre mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto. Per modificare lo Statuto occorrerà, in prima convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 9 – BILANCIO
Il bilancio viene approvato dall'Assemblea dei soci aventi diritto al voto entro il 30 giugno di ciascun anno. L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare terminando il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 10 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati in alcun modo, nemmeno sottoforma di dividendi o altro, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione vengano imposte a norma di legge.

Art. 11 – REGOLAMENTO
L'Eventuale regolamento di attuazione del presente Statuto è approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme dello Statuto AIS, alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione di Legge vigente in tema di Associazioni.

Art. 13 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
In caso di controversia tra i soci dell'associazione o tra gli stessi e i soci dell'AIS , nessuna esclusa, sarà competente a decidere il Comitato di Garanzia dell'AIS, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Italiana Sommeliers.